



**TECNICI**

Amministrazione, Finanza & Marketing  
Diurno e Serale  
Sistemi Informativi Istitutoli

**LICEI**

Linguistico – Scientifico  
Scientifico Progettuale  
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale

**PROFESSIONALI**

Manutenzione e Assistenza Tecnica  
Diurno e Serale  
Servizi Commerciali



Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – [www.donmilanimontichiari.edu.it](http://www.donmilanimontichiari.edu.it)  
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172  
E-mail: [bsis01200q@pec.istruzione.it](mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it) – [bsis01200q@istruzione.it](mailto:bsis01200q@istruzione.it) – [dirigente@donmilanimontichiari.edu.it](mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it)

**PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL  
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL  
VIRUS COVID-19  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**IN APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Aggiornamento ai sensi del Protocollo del 06/04/2021**

**Il datore di lavoro**

Cognome	Nome	Firma
Covri	Claudia	

**Comitato per l'applicazione e la verifica nominato in Istituto**

(oltre all'RLS, figura da coinvolgere obbligatoriamente e alle rappresentanze sindacali -ove presenti- il comitato può essere composto ad esempio da: preposto, capo reparto, soci lavoratori, responsabile di produzione, impiegati o ogni altra figura individuata dal datore di lavoro)

Cognome	Nome	Figura	Firma
Cicero Santalena	Matteo	RLS	
Alboccino	Giovanni	Preposto plesso Boselli	
Rugna	Sergio	Preposto sede	
Porrello	Salvatore	Preposto plesso Ipia	
Bongiardina	Andrea	RSU	
Falcone	Nicoletta	RSU	
Modica	Giovanna	RSU	

**RSPP**

Costa	Giorgio
<b>Medico Competente</b>	
Reghenzi	Stefania

**Data di revisione:**

28/04/2021



# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
1. INFORMAZIONE .....	4
2. MODALITA' IN INGRESSO IN ISTITUTO .....	4
3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI .....	5
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ISTITUTO .....	5
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	5
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	5
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK) .....	5
8. ORGANIZZAZIONE ISTITUTOLE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI).....	5
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI .....	6
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE .....	6
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO .....	6
12. SORVEGLIANZA SANITARIA.....	6
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE .....	7
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>8</b>
ALLEGATO 1 – INFORMATIVA PER I LAVORATORI .....	9

## PREMESSA

Il presente documento aggiorna e rinnova i precedenti accordi ed il protocollo condiviso di regolamentazione del 24/04/2020 dell'Istituto, precedentemente emesso.

Il documento integra le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nel Protocollo dell'Istituto del 14 marzo e il 24 aprile 2020. Il presente Protocollo aggiorna e integra tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.

Con il presente documento si prende quindi atto **solamente delle indicazioni operative aggiornate**, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

### 1. INFORMAZIONE

I lavoratori sono stati informati relativamente alle modifiche del presente protocollo tramite dell'informativa riportata in allegato 1.

### 2. MODALITA' IN INGRESSO IN ISTITUTO

#### RIENTRO DA ZONE A RISCHIO

Il datore di lavoro, con apposita informativa, informa il personale e chiunque intende fare ingresso in Istituto, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Si dà atto che per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate:

- *agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*
- *all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;*
- *all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;*
- *all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.*

#### RIAMMISSIONE AL LAVORO

• *La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). **I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.***

Il datore di lavoro non prevede il rientro di lavoratori risultati positivi senza tampone negativo ed informa i lavoratori di tale obbligo.

### 3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Le modalità di accesso dei fornitori esterni non subiscono variazioni sostanziali rispetto alla precedente versione del protocollo.

### 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ISTITUTO

Viene richiamata l'applicazione delle pulizie giornaliere e sanificazioni periodiche ai sensi della circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22/5/20.

Inoltre, anche se già applicato, si ribadisce la necessità di effettuare **pulizia a fine turno** con particolare **riferimento alle attrezzature di lavoro ad uso promiscuo**.

### 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Le disposizioni in merito alle precauzioni igieniche personali non subiscono variazioni sostanziali rispetto alla precedente versione del protocollo.

### 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

*Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, **in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore**. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.*

L'Istituto ha già provveduto alla distribuzione a tutti i lavoratori dei DPI specifici per la protezione da Covid – 19 con modulo provante l'avvenuta consegna.

L'Istituto dispone l'obbligo di utilizzo di tali DPI ai lavoratori secondo la specifica mansione ed informa i lavoratori di tale obbligo tramite dell'informativa allegata.

### 7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI ( distributori di bevande e/o snack)

La gestione degli spazi comuni non subisce variazioni rispetto alla precedente versione del protocollo.

### 8. ORGANIZZAZIONE ISTITUTO (turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto,

L'apertura, la chiusura, la pulizia e la sanificazione dell'Istituto sono garantite dai collaboratori scolastici che prestano servizio in presenza su più turni e sui diversi plessi; gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici continuano a svolgere il proprio lavoro alternando turni antimeridiani e pomeridiani, in modo da ridurre la contemporanea presenza negli uffici e nei laboratori, nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19. Quota parte degli assistenti amministrativi è autorizzata a prestare lavoro agile da remoto.

## 9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Non subisce variazioni rispetto alla precedente versione del protocollo

## 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

### RIUNIONI

Nel caso in cui per necessità ed urgenza, vengano effettuate riunioni in presenza (laddove non possano essere svolte con collegamento a distanza), oltre alle disposizioni già applicate su distanziamento interpersonale, pulizia e aerazione dei locali, si integrano le misure di prevenzione con **l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore.**

### FORMAZIONE

**Sono consentiti in presenza**, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in Istituto esclusivamente per i lavoratori dell'Istituto stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, **i corsi di formazione da effettuarsi in materia** di protezione civile, **salute e sicurezza**, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione dell'Istituto lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Il datore di lavoro ha sospeso tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula salvo le deroghe sopra citate con particolare riferimento ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Nel caso in cui vengano effettuate le attività di formazione in presenza consentite dalle deroghe, il datore di lavoro applica le disposizioni indicate dalle linee guida e dai protocolli per la formazione, anche appoggiandosi ad enti esterni di formazione.

## 11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO

La gestione di una persona sintomatica in Istituto non subisce variazioni sostanziali rispetto alla precedente versione del protocollo.

## 12. SORVEGLIANZA SANITARIA

- *La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con*

la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
- Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.
- Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in Istituto, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
- La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (**visita medica precedente alla ripresa del lavoro** a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia**.

Il medico competente dell'Istituto ha riattivato la sorveglianza sanitaria in modo graduale e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e provvede ad applicare tutte le disposizioni previste dal protocollo sopra indicato.

### 13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Le modalità di aggiornamento del protocollo non subiscono variazioni sostanziali rispetto alla precedente versione del protocollo.

## ALLEGATI



## ALLEGATO 1 – INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Modalità di distribuzione:

da consegnare e far firmare a tutti i lavoratori

**INFORMATIVA AI LAVORATORI  
CIRCA LE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ, PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Egregio sig./sig.ra .....

**INFORMAZIONE ai sensi del Protocollo del 06/04/2021:**

con la presente l'Istituto informa tutti i lavoratori delle **modifiche al protocollo dell'Istituto** a seguito dell'approvazione del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Sars Cov-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro del 6/4/21.

Con la presente l'Istituto informa quindi il lavoratore che:

RIUNIONI E ATTIVITA' FORMATIVA

Nel caso in cui per necessità ed urgenza, vengano effettuate riunioni in presenza (laddove non possano essere svolte con collegamento a distanza), oltre alle disposizioni già applicate su distanziamento interpersonale, pulizia e aerazione dei locali, si integrano le misure di prevenzione con **l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore**.

Sono sospese le attività formative in presenza salvo le deroghe previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai corsi in materia di salute e sicurezza, previa applicazione di protocolli specifici.

RIAMMISSIONE AL LAVORO

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). **I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone** molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In **tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore**. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Per quanto non citato nella presente informativa, valgono le precedenti disposizioni già fornite, in merito a distanziamento, precauzioni igieniche personali, pulizia e sanificazione della postazione di lavoro, gestione delle aree comuni e gestione di persone sintomatiche in Istituto.

Montichiari li, \_\_/\_\_/2021

firma del lavoratore

.....